

Delibera n. 16/2016

Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta del procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 111/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 per violazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

L’Autorità, nella sua riunione del 18 febbraio 2016

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, 689, recante “Modifiche al sistema penale”, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, recante il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, recante il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la delibera n. 111/2015 del 10 dicembre 2015, notificata con nota prot. n. 2015/8118 del 15 dicembre 2015, con la quale si avviava il procedimento, conseguente ai fatti esposti nel reclamo presentato all’Autorità dalla Sig.ra Paola Sau, per il tramite dell’Avv.to Alessandra Leonardi, pervenuto in data 17 giugno 2015 (prot. 2015/2159), per l’eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 27 “Reclami”, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007;

- VISTO** l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che prevede, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 108/2015 è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 70/2014, per un ammontare pari a euro 333,33;
- VISTA** la comunicazione di Trenitalia S.p.A. in data 26 gennaio 2016 in merito all'avvenuto pagamento della predetta sanzione in misura ridotta per l'importo di euro 333,33;
- VISTO** che il predetto pagamento risulta avvenuto in data 22 gennaio 2016;
- CONSIDERATO** che il pagamento della sanzione in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 111/2015;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. Il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 111/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. con riferimento alla violazione dell'art. 27 "Reclami", paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, in relazione agli aspetti di fatto e di diritto descritti in motivazione, qui richiamati nella loro interezza, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per l'importo di euro 333,33.

Torino, 18 febbraio 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi